



COMUNE DI MASSAROSA

**REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI**



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Indice

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	2
Art. 3 – MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO	3
Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL’ACCREDITAMENTO	3
Art. 5 – REMUNERAZIONE DEI SERVIZI	3
Art. 6 – CORRESPONSIONE DEL DIRITTO FISSO.....	4
Art. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 8 – ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALI	4
Art. 9 – SICUREZZA E DIVIETI.....	4
Art. 10 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	5
Art. 11 – MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
Art. 12 – RESPONSABILITÀ	5
Art. 13 – DANNI	6
Art. 14 – PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE.....	6
Art. 15 – REVOCA DELL’ ACCREDITAMENTO	6
Art. 16 – VIGILANZA	7
Art. 17 – PUBBLICITA’ ED ENTRATA IN VIGORE.....	7



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei servizi relativi alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e realizzazione delle opere murarie connesse da esercitarsi da parte di operatori economici presso aree e manufatti, situati presso i n. 14 Cimiteri Comunali, dati in concessione a privati ai sensi del Capo XVIII del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria* e dell'art. 53 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/04/2013 e ss.mm.ii.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I titolari, o loro aventi diritto, di concessione cimiteriale relativa ad aree e manufatti per sepolture quali:

- aree presso i campi di inumazione;
- aree per la realizzazione di tombe;
- colombari;
- cappelle gentilizie;
- tombe;
- cellette ossario;

potranno rivolgersi liberamente a operatori economici presenti sul mercato e appositamente accreditati dal Comune per l'esecuzione di:

- Inumazione di salma;
- Riassettamento del terreno a seguito di inumazione;
- Tumulazione di salma in loculo o tomba;
- Tumulazione di resti mortali o ceneri;
- tumulazione/inumazione provvisoria di salma, resti mortali o ceneri in tomba, loculo o area per inumazione già concessi;
- Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco;
- Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma;
- Estumulazione di salma e deposito di resti mortali nell'ossario comune;
- Estumulazione di salma con conseguente inumazione in campo comune per incompleta mineralizzazione della salma;
- Estumulazione di salma per trasferimento in altro comune;
- Inserimento salme, resti mortali o ceneri all'interno di manufatti già in concessione;
- Fasciamento;
- Traslazione all'interno del cimitero di feretro da loculo/tomba ad altro loculo/tomba;
- Traslazione di resti mortali contenuti in cassette di zinco e ceneri contenute in urne;
- Costruzione di cappelle gentilizie;
- Costruzione di tombe;
- Apposizione lapidi, fasce, monumenti, copri tomba e arredi funebri;
- Opere di muratura connesse;
- Manutenzione successiva alle aree e/o manufatti;
- Smaltimento di rifiuti cimiteriali e speciali derivanti dalle predette attività.



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

Art. 3 – MODALITA' DI ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accreditamento per l'esecuzione del servizio, gli operatori interessati dovranno presentare presso il Comune apposita domanda completa di **Dichiarazione**, in carta semplice, resa, dal legale rappresentante della ditta o titolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, redatta sulla modulistica predisposta dal Comune e corredata di fotocopia, non autenticata e in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, ed attestante i requisiti richiesti nel relativo avviso pubblico per la formazione di un elenco tramite accreditamento delle imprese per lo svolgimento di attività per conto di privati all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL'ACCREDITAMENTO

- a) L'accreditamento avrà validità dalla data di approvazione dell'elenco delle imprese accreditate effettuato solo a seguito del controllo della corretta compilazione della domanda e delle dichiarazioni di quanto indicato nell'avviso e fino al termine in esso stabilito. Tuttavia, al fine di non incorrere in interruzione di pubblico servizio, l'elenco delle ditte accreditate avrà validità sino al successivo eventuale aggiornamento;
- b) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiornare l'elenco degli operatori ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma comunque sempre seguendo la procedura di accreditamento sopra descritta;
- c) l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso venisse accertata la non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni prodotte verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accreditamento. In tal caso verrà fatto divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- d) l'Amministrazione Comunale procederà altresì annualmente all'accertamento di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento. Qualora venisse accertata la carenza dei requisiti di cui all'art. 3 verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accreditamento e di divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento;
- e) la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché l'accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti, non potrà essere eseguito a seguito della richiesta di privati o imprese;
- f) l'elenco delle imprese accreditate verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5 – REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Gli operatori economici accreditati applicheranno nei confronti dei soggetti richiedenti i servizi cimiteriali, pena l'esclusione dall'elenco, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta comunale.



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

Art. 6 – CORRESPONSIONE DEL DIRITTO FISSO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco per l'intero periodo di vigenza, è fatto obbligo agli operatori economici di corrispondere all'Amministrazione un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I titolari di concessione cimiteriale, i loro aventi diritto o i loro delegati, prima di poter procedere a operare sulle proprie concessioni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio Servizi Cimiteriali. Contestualmente, i suddetti dovranno anche comunicare per iscritto il nominativo dell'impresa, tra quelle accreditate, scelta per l'esecuzione del servizio, mediante l'utilizzo di apposito modulo da consegnare presso gli uffici comunali.

L'impresa incaricata dovrà prendere conoscenza anticipatamente dello stato dei luoghi e, in caso di difficoltà o dubbi, le stesse dovranno essere manifestate portandone a conoscenza gli uffici comunali entro le ore dieci del giorno precedente a quello dell'esecuzione del servizio.

Qualora, al fine di accertare la fattibilità del servizio, si rendessero necessari lavori finalizzati all'esecuzione di indagini preliminari, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici comunali. L'onere per l'esecuzione di tali indagini qualora eseguite presso cappelle di famiglia, loculi o tombe individuali, sarà totalmente a carico del concessionario.

I servizi in oggetto sono da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati, neppure in caso di sciopero del personale.

È fatto assoluto divieto all'impresa incaricata di richiedere assistenza al personale delle onoranze funebri all'interno del cimitero per l'esecuzione delle operazioni oggetto del presente Regolamento.

Art. 8 – ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALI

Non sono previste a carico del Comune forniture di attrezzature né macchinari: l'affidatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere ad assicurare i servizi con propria adeguata e certificata dotazione. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'affidatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero. In particolare, le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutte le caratteristiche, conformità e accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella Comunità Europea, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento degli eventuali macchinari utilizzati nel servizio.

La fornitura dei materiali occorrenti all'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui sopra è a carico dell'affidatario.

Sono compresi tutti i materiali, l'eventuale noleggio di mezzi e quant'altro necessario all'effettuazione dei servizi e delle opere in oggetto: accessori, attrezzature e prodotti per pulizie; mezzi, attrezzature ed accessori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 9 – SICUREZZA E DIVIETI

Trattandosi di servizi da svolgersi presso aree e manufatti dati in concessione a privati ed eseguiti a



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

proprie spese da imprese dagli stessi incaricate, il concessionario, o suo avente diritto o delegato, assumerà la qualifica di “*committente*” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sarà pertanto obbligato ad assumersi tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall’applicazione di tale normativa tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Parimenti le imprese incaricate saranno tenute all’osservanza di tali norme.

L’impresa è obbligata a mettere in atto tutte le azioni e ad utilizzare tutti i presidi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità durante l’esecuzione dei lavori e servizi di cui al presente regolamento, e sino al completo sgombero delle aree interessate.

Art. 10 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

A) La ditta accreditata dovrà, subito dopo aver completato l’esecuzione del servizio, ripulire l’area dai rifiuti derivanti dall’esecuzione di tutte le operazioni di cui all’art. 2 del presente regolamento;

B) Tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti, secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 254/2003, separatamente dagli altri rifiuti, con la possibilità di deposito momentaneo in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero e come meglio dettagliato al c. 3 del suddetto articolo;

Art. 11 – MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi di cui al presente regolamento dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché di tutte le ulteriori normative, circolari, atti di regolazione, attuali o future inerenti alla materia di cui al presente regolamento.

L’impresa esecutrice del servizio è altresì obbligata all’osservanza delle norme di cui al D.Lgs 81/2008.

Tutte le attrezzature, i materiali impiegati ed i mezzi d’opera dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge.

Qualora durante l’esecuzione dei lavori sia indispensabile l’occupazione di porzioni di area esterna alla parte data in concessione e soggetta a pubblico transito si dovrà provvedere, previa comunicazione al Comune, alla protezione della stessa e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Le aree interessate dall’esecuzione del servizio dovranno essere liberate da materiali, mezzi d’opera ed attrezzature entro l’orario di chiusura del cimitero nella giornata stessa di esecuzione del servizio, compresa la sistemazione del terreno e pulizia.

Qualora per cause di forza maggiore o per particolare complessità delle opere non fosse possibile l’immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro i termini di cui al punto precedente, l’esecutore dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

È vietato collocare in maniera stabile attrezzature o materiali all’interno del Cimitero. Solo nel caso dell’esecuzione di più servizi consecutivi o complessi, a seguito di richiesta, il Comune potrà rilasciare autorizzazione al mantenimento delle stesse all’interno del Cimitero prescrivendo i tempi e le modalità.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

L’impresa incaricata è unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del concessionario/committente dei lavori.



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il concessionario/committente e l'incaricato del servizio dovrà essere risolta senza alcun coinvolgimento del Comune che è da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

Il concessionario, i suoi aventi diritto o delegati, committente del servizio e la ditta esecutrice sono direttamente responsabili, in solido ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile, per danni causati a terzi o al Comune.

Il concessionario/committente e l'esecutore sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altro evento dipendente dall'esecuzione del servizio che potessero derivare a persone, sia dipendenti dell'esecutore che ad altri.

Art. 13 – DANNI

Nel caso di danneggiamento di strutture o elementi di proprietà del Comune o di terzi il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno chiamati ad accertare in contraddittorio con un funzionario del Comune, e se del caso dei terzi eventualmente interessati, la sussistenza e l'entità del danno. Qualora, a insindacabile giudizio del Comune, la causa del danno venisse attribuita all'esecuzione del servizio, il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno invitati ad eseguire le necessarie riparazioni, nonché a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'eventuale messa in sicurezza, provvedendo altresì a indicare le modalità e il tempo necessario entro il quale si dovrà provvedere alle riparazioni. Trascorso il tempo assegnato, un funzionario del Comune provvederà ad accertare la regolare esecuzione di quanto ordinato.

Nel caso di inottemperanza a quanto ordinato, si provvederà alla revoca dell'accreditamento e, nel caso di danni al Comune, all'esecuzione d'ufficio in danno dei responsabili.

Qualora l'inottemperanza alle disposizioni date dal Comune riguardasse strutture date in concessione ai privati, gli stessi dovranno attuare le azioni necessarie al ristoro del danno subito direttamente nei confronti dei responsabili.

Art. 14 – PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

Il concessionario, o suo avente causa o delegato, che provveda a far eseguire i servizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, s'intende agisca a nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso lasciando indenne il Comune. Le eventuali controversie che insorgessero sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale lasciando in ogni caso estraneo il Comune all'azione che ne consegue.

Art. 15 – REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

La violazione delle norme di cui al presente regolamento comporterà l'invio di lettera di diffida da parte del Comune recante le motivazioni e le disposizioni a cui ottemperare.

L'inottemperanza alle disposizioni ricevute o la reiterata violazione delle presenti norme comporterà la revoca dell'accreditamento.

La revoca dell'accreditamento avrà effetto sino al successivo aggiornamento dell'elenco accreditati, per il quale le imprese che sono state oggetto di revoca dell'accreditamento avranno la facoltà di ripetere la richiesta.

In particolare la revoca dall'accreditamento avverrà per:

- mancata presenza del numero necessario di operai nelle operazioni di inumazione/tumulazione, allorché ciò determini disagi, ritardi o interruzioni del servizio;
- qualora l'operatore si renda colpevole di frodi;



COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

- in caso di inosservanza, relativamente ai propri lavoratori, delle norme sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori;
- qualora i macchinari e le attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi cimiteriali non siano conformi a quanto previsto;
- abituali deficienze o negligenze nei servizi cimiteriali, quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate compromettano, a giudizio del Comune, i servizi stessi;
- mancata messa in sicurezza in tempo reale delle situazioni di pericolo che possono arrecare danno a persone o cose;
- mancato versamento del diritto fisso nei tempi e modi stabiliti;

Nei casi sopracitati l'amministrazione comunale provvederà a revocare l'accreditamento, comunicando la revoca con lettera raccomandata o PEC.

Art. 16 – VIGILANZA

Il Comune potrà in qualsiasi momento verificare l'osservanza delle presenti norme, tramite l'incaricato della custodia del cimitero o tramite funzionari del Comune, anche successivamente all'esecuzione dei servizi.

Gli esecutori del servizio potranno esser convocati per l'esecuzione di verifiche ed accertamenti: in tal caso, dovranno ottemperare a tutte le disposizioni che verranno impartite al fine di consentire l'accertamento.

Art. 17 – PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della delibera consiliare di sua approvazione.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Saranno successivamente pubblicate sul sito del Comune le Ditte accreditate a seguito di evidenza pubblica.